

# **CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA DELLA PEZZOLI PETROLI S.R.L.**

## **Premessa**

Pezzoli Petroli S.r.l. (di seguito, a volte, anche solo “**la Società**”) ritiene opportuno dotarsi di un Codice di condotta antimafia interno, al fine di ridurre al minimo il rischio di tentativi di infiltrazioni criminali derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa.

## **CAPO I**

### **Art. 1 - Natura e finalità**

1. Il Codice di condotta antimafia adottato da Pezzoli Petroli S.r.l. (di seguito, “**CODICE**”) ha una funzione complementare al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito “**Modello 231**”) e costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo dell’impresa, al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

Per quanto non disciplinato dal presente CODICE trova applicazione il Modello 231.

2. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:

- a. protezione e incremento dell’integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per la singola impresa;
- b. contributo alla tutela dell’ordine pubblico economico e alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

3. Il CODICE considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività d’impresa: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni e altri attori collettivi, territoriali o esponenziali.

### **Art. 2 - Normativa applicabile**

1. Sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l’attività dell’impresa e i rapporti con i suoi diversi interlocutori.

## **CAPO II**

### **Art. 3 - Analisi preventiva del territorio e del contesto**

1. L’adozione del CODICE presuppone la ricognizione, da parte della Pezzoli Petroli S.r.l., del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell’ambito dell’attività d’impresa, nell’area e nel contesto in cui essa opera.

2. A tal fine è stata svolta, e andrà periodicamente aggiornata, un’analisi del territorio e del contesto, rivolta a individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali possano condizionare l’attività d’impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di illeciti vantaggi.

3. Pezzoli Petroli S.r.l. si impegna a tal fine a instaurare una proficua interlocuzione con le autorità pubbliche e con i soggetti rappresentativi localmente competenti (ad es. prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

4. Le informazioni e i dati di conoscenza acquisiti risulteranno utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

#### **Art. 4 - Indici di conoscenza del rischio criminale**

1. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o enti) che hanno rapporti con la Società.

2. A tal fine possono essere utilizzati diversi indici di attenzione, tra i quali:

a. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia;

b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, anche non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

d. imprese nei cui confronti sia stata emessa una informazione antimafia interdittiva o che siano state escluse o cancellate da elenchi pubblici di imprese gestiti da pubbliche autorità;

e. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che rivestano o abbiano rivestito ruoli di rilievo in imprese o enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

f. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;

g. imprese o enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;

- h. intervento, nelle trattative commerciali, anche per la definizione di rapporti economici, di persone o enti privi di legittimazione a interloquire nelle trattative medesime;
  - i. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di idonea autocertificazione sostitutiva;
  - j. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.
3. L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo. Ai fini della suddetta valutazione, si prende altresì in considerazione il contesto temporale cui si riferiscono i fatti accertati.
4. Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, che ne garantisce responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente CODICE.

### **CAPO III**

#### **Art. 5 - Personale**

1. La selezione del personale è effettuata in modo trasparente e sulla base dei criteri di:
- a. professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
  - b. uguaglianza di trattamento;
  - c. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.
2. Per la partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotti dall'interessato:
- il certificato penale generale;
  - il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.
3. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, l'interessato può rilasciare una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).
4. Pezzoli Petroli S.r.l. adotta procedure volte a favorire la comunicazione alla Prefettura dei nominativi dei lavoratori assunti, con l'indicazione delle mansioni, nonché i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro. La regolazione di tali comunicazioni viene definita con specifici protocolli da concordare con le Autorità prefettizie.
5. Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed

affidabilità. La Società provvederà a richiedere ai propri dipendenti un aggiornamento periodico del proprio status mediante la fornitura di idonee autocertificazioni.

#### **Art. 6 - Formazione e valutazione del personale**

1. Il personale è informato su quanto previsto dal presente CODICE e sui rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
2. La Società predispone corsi di formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

### **CAPO IV**

#### **Art. 7 - Principi di selezione dei fornitori**

1. L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali è perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.
2. Le procedure di selezione dei fornitori sono ispirate ai criteri e principi seguenti:
  - a. trasparenza;
  - b. pari opportunità di accesso;
  - c. professionalità;
  - d. affidabilità;
  - e. onorabilità;
  - f. economicità.

#### **Art. 8 - Accertamento dei requisiti dei fornitori e liste di fiducia**

1. Pezzoli Petroli S.r.l. definisce, ove possibile, liste di fiducia di fornitori qualificati, nelle quali iscrivere i fornitori in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri indicati sub art. 7.
2. L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore o al momento dell'inclusione nella lista (se esistente).
3. L'esibizione del certificato antimafia o di relativa autocertificazione è sempre chiesta al momento dell'iscrizione nella lista; può essere chiesta anche al momento della conclusione dei contratti con i fornitori e nel corso della durata dei contratti medesimi.
4. Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i soggetti iscritti alla c.d. *white list*, le compagnie petrolifere e comunque i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero che siano iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.
5. Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni e il rapporto da instaurare con la Società ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono,

la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati. L'certificazione antimafia o l'autocertificazione viene richiesta in ogni caso di instaurazione di rapporti contrattuali con fornitori occasionali.

6. Il fornitore che svolga un'attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire, oltre alla certificazione antimafia o relativa autocertificazione, un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva e contributiva nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

7. Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

8. I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da un'attestazione di conformità all'originale.

9. È contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di cui all'art. 5, comma 3.

10. La dichiarazione di dati falsi o incompleti può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

## **CAPO V**

### **Art. 9 - Selezione e rapporti con i clienti**

1. Tutte le informazioni accessibili relative ai clienti devono essere acquisite, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale e di affidabilità finanziaria, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti e attività riconducibili a organizzazioni criminali.

2. Ai clienti si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che questo CODICE prevede per i fornitori. Per quanto riguarda i clienti che operano nel settore dell'autotrasporto per conto terzi, e in ogni caso nelle costruzioni, edilizia, scavi e movimento terra e materiale inerte, nonché dei trasporti di materiali a discarica e di rifiuti, la certificazione antimafia o relativa autocertificazione è sempre chiesta in occasione della conclusione del primo contratto e verrà chiesta periodicamente nel corso della durata del rapporto con il cliente, fatta eccezione per i soggetti iscritti nelle c.d. *white list*.

3. Il rapporto con i clienti e le forniture devono essere immediatamente sospesi qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui all'art. 4, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- a. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
- b. mutamenti significativi del settore di attività;

- c. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.
4. Nella selezione dei clienti che operino nel settore degli appalti pubblici sarà data particolare attenzione alla loro mancata iscrizione all'interno delle c.d. *white list*.

## **CAPO VI**

### **Art. 10 - Operazioni societarie**

1. Le procedure di selezione dei soggetti con cui concludere operazioni societarie (ad es. fusioni, costituzione di nuove società, partecipazioni, etc.) sono ispirate ai criteri e principi seguenti:
- a. trasparenza;
  - b. professionalità;
  - c. affidabilità.
2. A tal fine, Pezzoli Petroli S.r.l. si impegna a verificare i requisiti di moralità professionale dei soggetti con cui intende concludere operazioni societarie, attraverso la richiesta della seguente documentazione: a) certificato penale generale, b) certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi, c) autocertificazione di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., riferiti ai membri del consiglio di amministrazione, al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci.
3. L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con l'altro soggetto o comunque prima della conclusione dell'operazione societaria.

## **CAPO VII**

### **Art. 11 - Pagamenti e altre transazioni finanziarie**

1. Tutti i pagamenti e le transazioni finanziarie sono effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.
2. Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, se non da parte dei soggetti autorizzati a operare in tali settori.
3. Le attività di recupero dei crediti societari sono affidate solo a personale dipendente della società o a soggetti professionali all'uopo autorizzati.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori a € 5.000,00, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.
5. Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

### **Art. 12 - Obblighi di segnalazione e forme di collaborazione con le pubbliche autorità**

1. È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro della Pezzoli Petroli S.r.l. di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo, da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia, nonché l'Organismo di Vigilanza.

2. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui agli indici di attenzione ex art. 4, o nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente, dandone contestuale notizia al proprio superiore gerarchico e/o all'organo di amministrazione, le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

3. È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa, anche sulla base degli indici di cui all'art. 4.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione, provvede ad informare immediatamente l'organo di amministrazione della Società e il Collegio Sindacale affinché essi provvedano alla segnalazione alla Prefettura. In caso di inerzia l'Organismo di Vigilanza potrà comunque inviare direttamente comunicazioni alla Prefettura.

4. L'obbligo di segnalazione non esclude l'ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

5. Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Società.

6. La Società verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante e informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

7. La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

## **CAPO VIII**

### **Art. 13 - Protocolli di legalità**

1. Laddove Pezzoli Petroli S.r.l. abbia rapporti con un cliente nell'ambito di un contratto d'appalto relativo a un'opera soggetta a uno dei Protocolli di Legalità stipulati dalla Stazione Appaltante con la competente Prefettura e/o Ministero, la Società aderirà alle disposizioni del Protocollo stipulato con la Stazione Appaltante di volta in volta vigente e le disposizioni di detto Protocollo verranno applicate in sostituzione delle disposizioni di cui al presente CODICE.

### **Art. 14 - Sostegno ad associazioni e organizzazioni antimafia**

1. Pezzoli Petroli S.r.l. si impegna a supportare associazioni, organizzazioni e altri soggetti comunque denominati che sostengano e promuovano attività, campagne di informazione, e ogni altra iniziativa tese a contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso.

2. Per l'individuazione di tali soggetti e per la verifica dell'idoneità del soggetto individuato, la Società potrà avvalersi dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dalle pubbliche autorità, e in particolare dalla Prefettura competente per territorio.

## **CAPO IX**

### **Art. 15 - Disposizioni finali**

Alla fine di ogni anno, l'Organismo di Vigilanza, nella relazione delle attività compiute nella sua veste e qualità, provvederà, altresì, a dare contezza anche di eventuali fatti aventi rilevanza ai sensi del presente CODICE formulando eventuali proposte di implementazione e miglioramento. La relazione sarà inoltrata all'organo amministrativo della Società e al Collegio Sindacale.